



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>BUCCINO</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>GATTI</b>	<b>LAURA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OCELLO</b>	<b>MARIA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.  
depositato il 17/09/2015

- avverso la sentenza n.  
Provinciale di COMO  
contro:

emessa dalla Commissione Tributaria

difeso da:

contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:  
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI COMO

Atti impugnati:  
CONTESTAZ. SANZ n° PROT.

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

13/04/2017 ore 16:00

N°


**3476/2017**

PRONUNCIATA IL:  
13 aprile 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 agosto 2017

Il Segretario

  
Loredana Calderini

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di due ricorsi, presentati da \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante in dogana, e dalla \_\_\_\_\_, quale società importatrice, avverso un atto di contestazione sanzioni per violazione dell'art. 303 DPR 43/73 avendo la Agenzia delle Dogane rilevato una differenza rispetto alla dichiarazione di classificazione doganale per la importazione definitiva di merci. La Società importatrice aveva utilizzato il codice tariffario 2104 1000 90 che identifica le preparazioni per zuppe, minestre o brodi, anziché quello secondo la Agenzia corretto 1902 3010 91 che identifica i noodles.

I Ricorrenti, che ebbero tempestivamente a pagare la differenza dei dazi doganali, lamentavano che il provvedimento sanzionatorio non terrebbe conto della loro buona fede.

Ritenevano infatti che col provvedimento in discussione fosse stato violato l'art. 6, comma 2 DLgs 472/96 sulla non punibilità delle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma – nel caso di specie quella riguardante la corretta classificazione doganale delle merci importate.

Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che confermava la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La CTP di Como, riuniti i ricorsi, li accoglieva, avendo ritenuto, tenuto anche conto della esistenza di ITV di paesi della Comunità, che le parti ricorrenti avessero provato la obiettiva incertezza applicativa della norma in esame. Condannava parte soccombente al pagamento delle spese.

Presenta appello l'Ufficio il quale ripercorsi i fatti di causa – importazione di merce descritta come “instant noodles” dalla Cina – sostiene che a seguito di controllo visita merce ed al prelievo di campioni per le analisi di laboratorio veniva accertata la corretta classificazione doganale da imputare alla merce importata. A seguito della comunicazione effettuata dalla Agenzia agli interessati si instaurava un contraddittorio tra le parti, interrotto da una delle stesse parti con una istanza di rinuncia alla ripresa del contraddittorio ed una istanza in autotutela al fine di evitare le sanzioni.

L'Ufficio rettificava la bolletta doganale de quo ricalcolando i diritti. La sanzione conseguente alla violazione doganale veniva invece comminata con l'atto qui in discussione.

AJ

L'istanza di annullamento in autotutela veniva respinta.

L'Ufficio a questo punto contesta la decisione dei giudici di primo grado ritenendo che i giudici di prime cure non avrebbero correttamente inteso la vicenda e pertanto avrebbero male applicato al caso di specie il principio di obiettiva incertezza della norma.

Secondo la Agenzia delle Dogane le parti qui appellate avrebbero in occasioni precedenti classificato merce dello steso tipo con il codice indicato dalla Sgenzia con il provvedimento qui in contestazione e questo provverebbe che non vi sia alcuna incertezza nell'interpretazione della applicazione del codice doganale di cui si discute.

Le ITV che la CTP avrebbe considerato sono state emesse in favore di altri soggetti e quindi non sarebbero invocabili dagli appellati, ma anzi sarebbe scorretto consentirgli di avvalersene ( pag. 10 atto appello ). Ancora i giudici nel decidere avrebbero attribuito una eccessiva valenza al Regolamento 767/2014 sostenendo che ben può accadere che vi siano differenti classificazioni della stessa merce all'interno della CE.

I giudici avrebbero invece dovuto considerare quali erano i fatti ed i comportamenti e le conoscenze dei soggetti coinvolti. Le parti avrebbero infatti utilizzato un codice diverso da quello indicato in fattura e nel Form A rilasciato dalle autorità cinesi. La codificazione doganale peraltro non discende da quella commerciale che ha altri scopi e funzioni e non può essere influenzata da quest'ultima.

Da ultimo ritiene l'Ufficio che la merce importata con le diverse bollette doganali svincolate con differenti codici sia la stessa ( anche se proveniente da Paesi diversi e produttori diversi ) e che ciò dimostri che non vi era alcuna incertezza oggettiva sulla portata delle norme classificatorie.

Chiede riformarsi al sentenza anche per la parte relativa alla condanna alle spese posto che di fronte alla " conclamata " incertezza della norma non vi era stato alcun comportamento non corretto della Agenzia, che non avrebbe potuto esimersi dalla contestazione delle sanzioni.

Chiede volersi " annullare, revocare o, in qualunque modo e/o forma, porre nel nulla la sentenza" impugnata con vittoria di spese per entrambe i gradi di giudizio.

Si costituisce le parte appellata che ricorda il valore delle ITV come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; la perizia della prof.ssa Cattaneo della Università di Milano che confermava che il prodotto importato non era costituito da semplice pasta ma era un preparato alimentare e conclude per una classificazione diversa da quella della Agenzia, che al fine di dirimere la situazione di incertezza la Commissione Europea ha emesso nuovo regolamento di esecuzione n, fatti salvi gli effetti delle ITV già emesse – che la stessa Commissione Europea ha dato atto della esistenza di dubbi interpretativi che hanno portato alla emissione del nuovo regolamento. Ricorda la produzione in atti di una ITV italiana che classificava la merce con il codice indicato dalla appellata. Il tutto a evidente sostegno della portata incerta della norma. Rileva come anche dalle indicazioni di preparazione – esclusa quella in

italiano - la sola possibile preparazione sia quella in di una zuppa e non asciutta che farebbe prevalere la pasta sul resto.

Da ultimo fa presente che nel caso di specie si è trattato di rappresentanza diretta e che pertanto ai sensi di legge - art 303, primo comma TULD - delle sanzioni risponde solo il soggetto in nome e per conto del quale la dichiarazione è stata presentata ( importatore). Deposita documenti illustrativi.

Si costituisce anche l'importatore Alimenta che ribadisce le medesime argomentazioni del suo ricorso.

Chiedono la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

La presente vertenza riguarda, come già evidenziato, le sole sanzioni contestate dall'Ufficio a seguito della variazione del codice tariffario doganale indicato nella bolletta di importazione.

Orbene appare del tutto evidente che sul punto della "interpretazione" del codice da applicare sussistesse al momento della importazione una chiara "incertezza".

Prova ne sono le ITV rilasciate da altri paesi e la necessaria emanazione di un regolamento ad hoc da parte della Commissione Europea che dirimesse la suddetta incertezza.

In primo luogo questo Collegio tiene ad evidenziare che, al contrario di quanto sostiene l'Ufficio, le ITV, come indicato anche nella Causa C-153/10 (\*) della Corte

(\*)

2. Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l'art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l'art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro ...."

Europea possono essere utilizzate dal giudice di uno stato membro come prova.

I giudici di primo grado hanno sul punto chiaramente enunciato che “ le ITV, benché non vincolanti relativamente ad operatori diversi da quelli titolari che le hanno richieste, costituiscono senz’altro un valido strumento interpretativo in vista della corretta classificazione delle merci (sentenza CGE sez. VI, 7.4.2011 n. 153/10 paragrafi 41-44 )” (\*)

E bene hanno detto, poiché il giudice ha possibilità di valutare tutte le prove in assoluta autonomia di giudizio, secondo il suo prudente apprezzamento, scegliendo, tra il materiale probatorio acquisito al giudizio, gli elementi su cui fondare il proprio convincimento, ed il fatto che le Informazioni Tariffarie Vincolanti valgano solo a partire dalla data del rilascio non può ritenersi elemento ostativo per la loro presa in conto, *ben potendo costituire, laddove ricorrano particolari condizioni, fonte interpretativa per la valutazione della corretta classificazione dei beni e applicazione della tariffa doganale TARIC corrispondente.*” Ed è ciò che nella fattispecie in esame è avvenuto.

Va sottolineato che gli accertamenti di fatto – come è stabilito dalle norme ed è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - sono di competenza esclusiva del giudice di merito, - il cui apprezzamento può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale [si veda per tutte ord.. 101

(\*) 41 Tuttavia, un’ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe a quella prevista dall’art. 243 del codice doganale sono, in linea di principio, ammissibili (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98, Met-Trans e Sagpol, Racc. pag. I-1797, punto 29).

42 D’altronde, la Corte ha dichiarato che il fatto che le autorità doganali di un altro Stato membro abbiano rilasciato ad un soggetto terzo rispetto alla controversia di cui è investito un giudice nazionale contro le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno un’ITV per un prodotto determinato, che sembra corrispondere ad una diversa interpretazione delle voci della NC rispetto a quella che il detto giudice ritiene di dover accogliere nei confronti di un prodotto simile di cui trattasi nella detta controversia, deve certamente incoraggiare tale giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un’eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della NC (v. sentenza Intermodal Transports, cit., punto 34).

43 Da tale giurisprudenza discende che un’ITV rilasciata ad un terzo può essere presa in considerazione come prova da un giudice investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.

del 08/01/2015 : “In tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità “ }-.

Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha valutato i fatti di causa anche alla luce delle valutazioni fornite dalle ITV tedesche. Non ha, infatti, dato alle stesse un valore retroattivo, come sostiene la Agenzia delle Dogane, ma le ha utilizzate quale fonte “ interpretativa” delle prove fornite dalle parti ed in suo possesso.

L'eccezione sul punto va pertanto rigettata.

Se ne conclude che, come già chiarito dal giudice di prima istanza, nel caso qui in esame sussistevano elementi tali da far ritenere esistenti le “ obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e ambito di applicazione delle disposizioni del caso – nello specifico i codici TARIC da indicare in bolletta doganale.

E, vale la pena ripetere, proprio al fine di dirimere la situazione di incertezza sulla questione che qui ci occupa, la Commissione Europea ha emesso un nuovo regolamento di esecuzione, il n. 767/2014 - la bolletta qui in discussione è del 2012 - dando atto che è proprio l' esistenza di dubbi interpretativi che ha condotto alla emissione del nuovo regolamento.

E pertanto, come disposto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs 472/97 :” non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché .... ”.

Assorbita ogni altra eventuale eccezione, questo Collegio respinge, perciò, l'appello della Agenzia delle Dogane e conferma la sentenza impugnata.

Quanto alle spese esse seguono la soccombenza. Sul punto non trova alcuna accoglibilità l'eccezione formulata dall'Ufficio sul fatto che lo stesso non avrebbe potuto esimersi dalla contestazione delle sanzioni. Esiste infatti la possibilità anche per la Agenzia di vagliare i fatti e valutarli secondo legge prima di emettere un provvedimento, ed in caso di emissione di un provvedimento non corretto esiste la possibilità di ritirarlo in autotutela.


Pertanto questo Collegio condanna la Agenzia soccombente a pagare la somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge ( IVA e Cpa ) per ciascuna delle parti appellate e

**PQM**

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Dogane alle spese che si liquidano in euro 1.000,00, oltre IVA e Cpa, per ciascuna delle parti appellate.

Milano, 13 aprile 2017

Il Giudice Relatore



Il Presidente



Usò Ricerca e Studio

